



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE

Santa Croce sull'Arno, li 04 settembre 2019.

A TUTTI I NOSTRI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 12/2019

CONTROLLI AL VIA PER LE OPERAZIONI IN CONTANTI

Dal 1° settembre 2019 partono i nuovi controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio e dal piano di lotta all'evasione fiscale.

I limiti relativi all'uso del contante sopra i quali possono scattare le verifiche del Fisco sono fissati a **10.000 euro mensili** (in precedenza 15.000), ma oggetto di attenzione saranno anche **i versamenti o i prelievi di somme singolarmente pari a 1.000 euro**.

Banche, Poste ed istituti di credito dovranno infatti trasmettere le comunicazioni nel caso di superamento dei limiti di 10.000 euro mensili relativi a prelievi o versamenti di denaro contante, anche qualora relativi a singole operazioni di importo unitario pari o superiore a 1.000 euro.

Il denaro contante diventa sorvegliato speciale non solo ai fini della normativa sull'antiriciclaggio, ma anche per quel che riguarda i controlli anti-evasione da parte di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate.

Il periodo dal 1° settembre al 15 settembre sarà il primo nel quale le banche, Poste istituti di pagamento e di moneta elettronica dovranno trasmettere i dati delle **comunicazioni oggettive** che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, saranno relative a tutte la **movimentazione di denaro contante** di importo pari o superiore a 10.000 euro. Sotto la lente del Fisco saranno non solo i clienti ritenuti sospetti, ma anche coloro che effettueranno **operazioni a carattere occasionale**, ovvero non riconducibili a rapporti continuativi in essere, ed anche qualora il limite di 10.000 euro venga superato per operazioni in contanti singolarmente di importo non superiore a 1.000 euro.

Il primo invio che gli intermediari dovranno effettuare sarà per segnalare, entro il 15 settembre 2019, le operazioni oltre il limite effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Il **limite all'uso dei contanti** ai fini dell'avvio dei controlli sarà considerato cumulativamente, sia per le operazioni eseguite in qualità di cliente che di esecutore. Il provvedimento stabilisce infatti che le operazioni effettuate dall'esecutore sono imputate anche al cliente per conto e per nome del quale ha operato.

I **dati** relativi alle operazioni per le quali sono stati superati i limiti all'uso dei contanti, pari a 10.000 euro mensili e 1.000 euro per operazione, saranno **condivisi dall'UIF con la Guardia di Finanza**. Entra qui in gioco la **Super Anagrafe**, condivisa con l'Agenzia delle Entrate, mediante la quale saranno effettuate le **analisi del rischio** volte a scovare i possibili casi di **evasione fiscale**.

L'uso di importi elevati di contanti fa quindi accendere la spia che le somme utilizzate o ricevute siano relative ad attività illecite, tra cui il lavoro nero e irregolare.

Nelle comunicazioni oggettive le banche e tutti i soggetti tenuti all'invio delle stesse dovranno indicare, oltre ai dati del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, anche quelli relativi a causale di pagamento, filiale o punto operativo in cui è stata effettuata l'operazione.

Limiti al trasferimento di contante

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 231/2007, relative al trasferimento di contante:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o **superiore a 3.000 euro**;
- il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Si ricorda, inoltre, che per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Secondo la FAQ n. 8 del Dipartimento del Tesoro, pubblicata il 3.10.2017, con le parole "soggetti diversi" il legislatore intende riferirsi ad entità giuridiche distinte. Si pensi, a titolo esemplificativo, a quei trasferimenti intercorsi tra:

- due società;
- il socio e la società di cui questi fa parte;
- società controllata e società controllante;
- legale rappresentante e socio;
- due società aventi lo stesso amministratore;
- una ditta individuale ed una società, nelle quali le figure del titolare e del rappresentante legale coincidono.

Il tutto per acquisti o vendite, per prestazioni di servizi, per acquisti a titolo di conferimento di capitale, o per il pagamento dei dividendi.

Prassi commerciali e vendita a rate

Appare ammissibile il trasferimento in più soluzioni, tra soggetti privati, di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificiosamente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

Tale soluzione - nella previgente disciplina - era stata ipotizzata dalla nota esplicativa CNDCEC 11.11.2009 e confermata dalla circ. Min. Economia e Finanze 16.1.2012, dove si affermava che se la suddivisione di un importo pari o superiore alla soglia dipende da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad esempio rateazioni o somministrazioni, diviene possibile interpretare la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa. In pratica, l'acquisto di un bene per 8.000 euro può essere rateizzato in otto tranches in contanti da 1.000 euro cadauna, ma non in due da 4.000 euro. Mentre resta vietato il frazionamento funzionale all'elusione della disciplina.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati